



Comune di Golfo Aranci
Assessorato all'Ambiente

**Regolamento Comunale
per la tutela degli animali**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Golfo Aranci promuove la tutela e il benessere degli animali presenti nel proprio territorio, in conformità ai principi etici e morali di cui è portatrice la comunità locale.
2. L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini e animali, rispettoso dei reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. Il Comune di Golfo Aranci condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà e maltrattamento verso gli animali, riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Golfo Aranci promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola e alle giovani generazioni.
5. Al fine di richiamare l'attenzione sulla doverosa tutela e rispetto per l'ambiente che ci circonda, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.

Art. 2 - Profili istituzionali

1. Il Comune sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Comune, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
3. Al Comune, in base all'art 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 3 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281 e Legge R.A.S. n. 21/1994, ed anche alle specie di vertebrati tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà con esclusione delle specie selvatiche di vertebrati, comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.
2. Il combinato disposto delle normative vigenti (L.R. 21 del 18.05.94, L. 189 del 20.07.2004, D.M.

Interni 23.03.2007) assegna ai Comuni la vigilanza ordinaria sul territorio sul rispetto della normativa inerente il randagismo. La Polizia Municipale, coadiuvata dove esistenti/convenzionate dalle guardie zoofile, ha il compito primario di vigilare assiduamente sulle norme di più immediato riscontro, quali l'identificazione e la registrazione anagrafica, il rispetto dell'igiene e del decoro urbano, il rispetto della quiete pubblica. I Comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un lettore per microchip ISO compatibile. Laddove si renda opportuno un supporto tecnico specifico nell'attuazione di interventi complessi, la Polizia Municipale concorda con il Servizio Veterinario della Asl competente le modalità degli interventi congiunti. L'attività di vigilanza della Polizia Municipale deve essere opportunamente registrata.

Art. 4 - Divieti generali

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:

- a. di incrudelire verso animali senza necessità o di sottoporli a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed etologiche;
- b. di abbandonare gli animali domestici o comunque addomesticati;
- c. di detenere gli animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie;
- d. di far lottare gli animali fra loro e di addestrare gli animali con il ricorso a metodi coercitivi e violenti;
- e. di catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
- f. di detenere animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per i piccoli animali (ad esempio roditori e uccelli);
- g. isolare gli animali in rimesse, cantine, spazi angusti, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione;
- h. di trasportare gli animali in condizioni di insicurezza per la loro integrità fisica;
- i. di catturare, uccidere e comunque di cacciare gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, nonché distruggere i siti di riproduzione, ovvero porre in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente;
- j. di depositare sostanze velenose in, luoghi accessibili agli animali, esclusi gli interventi di derattizzazione e disinfestazione attuati con opportune modalità non nocive per le specie non interessate al procedimento e nel rispetto della normativa vigente; a tale scopo è obbligatorio apporre, nella zona interessata dalle operazioni, un'apposita segnaletica di avvertimento;
- k. i medici veterinari, pubblici e privati, sono invitati a segnalare al Sindaco i casi di

avvelenamenti riscontrati nell'esercizio della loro attività, per i provvedimenti di tutela.

Art. 5 - Collaborazione con Enti ed Associazioni e adempimenti istituzionali

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, il Comune di Golfo Aranci collabora con l'ASL competente, con le Associazioni di volontariato, e gli enti istituzionali aventi finalità protezionistiche, per la promozione di incontri e di iniziative di protezione ambientale a tutela degli animali, con particolare attenzione al benessere degli animali domestici, da reddito e/o da compagnia, animali selvatici presenti nel territorio comunale.
2. In particolare il Comune:
 - a. garantisce il ricovero, custodia e mantenimento degli animali nelle strutture ricettive pubbliche o private convenzionate con l'Amministrazione;
 - b. effettua attraverso le strutture preposte, gli interventi finalizzati alla protezione degli animali in ambito cittadino;
 - c. promuove convenzioni/collaborazioni con personale di Guardie Zoofile autorizzate per la vigilanza del rispetto in materia della normativa stata, regionale e locale degli animali di affezione.
 - d. promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per prevenire il fenomeno del randagismo;

Art. 6 – Anagrafe canina

1. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso;
2. allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.
3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.
7. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00)
8. La mancanza del microchip in un cane regolarmente registrato all'anagrafe canina è punita con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00)

Art. 7 - Detenzione di animali domestici nelle abitazioni

1. Nell'ambito urbano è consentita la detenzione di animali d'affezione all'interno delle abitazioni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e del benessere etologico dell'animale.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, devono essere sottoposti a cure mediche veterinarie ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, devono accudirli e alimentarli secondo le loro esigenze fisiologiche.
4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno, ivi compresi terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale e collocata in luogo non acquitrinoso e comunque non nocivo per la salute dell'animale.
6. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, deve comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL competente ed al Comune di Golfo Aranci l'avvenuto parto, entro il termine massimo di dieci giorni, con l'indicazione del numero dei cuccioli nati, del numero dei cuccioli morti, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 8 - Obbligo degli allevatori o possessori di cani a scopo commercio

1. Fermo restando l'obbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa vigente, gli allevatori di cani o i possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare al Comune di Golfo Aranci ed al Servizio Igiene degli Allevamenti dell'Azienda ASL di Olbia – Tempio, con cadenza annuale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una copia conforme del registro di carico e scarico dei cani allevati e/o venduti, al fine di un costante monitoraggio, delle presenze dei cani sul territorio urbano.
2. Agli allevatori di cani o ai possessori di cani a scopo di commercio, si applica ugualmente l'obbligo di dichiarare la nascita dei cuccioli, secondo quanto indicato nell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9 - Buona tenuta degli animali

1. Il proprietario deve assicurare la buona tenuta dell'animale, impegnandosi a:
 - a. evitare accoppiamenti in assenza di sicura collocazione della cucciolata;
 - b. informarsi, presso il medico veterinario di fiducia o presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL di Olbia-Tempio sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - c. fare intervenire il medico veterinario per gli eventuali interventi di contraccezione;

- d. sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio;
- 2. I possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani o altri animali devono denunciare ogni caso di morsicatura immediatamente al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R. 320/1954.
- 3. Gli animali morsicatori di persone o di altri animali devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni al Canile convenzionato con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 86 D.P.R. 320/1954.

Art. 10 - Ritrovamento di cani ed altri animali domestici d'affezione

- 1. I cani vaganti, catturati a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL di Olbia - Tempio e ricoverati presso il canile sanitario comunale o convenzionato, nel caso siano dotati di microchip di identificazione o comunque vengano reclamati dal proprietario o detentore, saranno restituiti dietro pagamento agli Uffici competenti delle spese di cattura, mantenimento e cura.
- 2. I cani non reclamati entro 15 giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, oppure ad Associazioni di volontariato per la protezione degli animali, e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico; l'affidamento diventa definitivo dopo 60 giorni.
- 3. Il cittadino che ritrova un animale è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione comunale che ne darà adeguata pubblicità. Decorso 15 giorni senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere autorizzata, ove necessari, la detenzione del medesimo a favore di colui che lo ha ritrovato.
- 4. Il proprietario o detentore di animale è obbligato a denunciare immediatamente e comunque entro 24 ore al Comune di Golfo Aranci –ufficio anagrafe canina - ed al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL di Olbia - Tempio lo smarrimento dell'animale, per non incorrere nelle sanzioni previste per l'abbandono.
- 5. Il Comune di Golfo Aranci, tramite un'apposita sezione del proprio sito web, favorisce il ritrovamento degli animali smarriti, dietro presentazione di una richiesta scritta del proprietario del cane o animale smarrito.
- 6. Gli animali non possono essere dati in affido o adozione, anche temporanei, a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

Art. 11 - Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico

- 1. In tutti i luoghi aperti al pubblico, ad esempio vie, piazze, aree verdi attrezzate e comunque ove non

- sia espressamente vietato, i cani devono essere condotti al guinzaglio con lunghezza non superiore a 1,50 metri e i cani d'indole mordace, devono essere muniti di idonea museruola.
2. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma se muniti di idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi.
 3. Durante la stagione balneare l'accesso dei cani negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private può essere consentito dal gestore a ciò autorizzato nel rispetto dell'Ordinanza Balneare della Regione Autonoma Sardegna.
 4. È vietato l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti.
 5. È obbligatorio munirsi di apposita paletta, sacchetto o prodotto simile per la raccolta delle feci dei cani, rimuovere le deiezioni solide e comunque pulire il luogo sporcato dagli animali.

Art. 12 - Conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici.

1. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e con idonea museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa.
2. Sono consentiti l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici di altri animali d'affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere animale.
3. Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al secondo comma dell'art. 18, i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani e gli altri animali debbono essere condotti al guinzaglio e, per i cani di indole mordace, è obbligatorio l'utilizzo della museruola.

Art. 13 - Omessa custodia di cani ed altri animali

1. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o comunque non idonea.
2. È vietato incitare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 14 - Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle forze armate

1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
 - a) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
 - b) i cani delle Forze Armate e di Polizia, quando utilizzati per servizio.
2. La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa

vigente sulla caccia.

Art. 15 - Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, handicappati

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani, non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e agli handicappati.
2. Nel presente caso, non si applica l'obbligo di raccolta delle feci dei cani, così come previsto dall'art. 11 comma 5, del presente Regolamento.

Art. 16 - Detenzione di cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico ed esponendo un appropriato cartello di avvertimento.
2. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane o altro animale possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 17 - Detenzione di cani ed altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente dell'autoveicolo è tenuto ad evitare che gli animali trasportati possano sporgere dall'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stessi.
2. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi; in particolare è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.
3. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio.
4. Il conducente deve sempre garantire una adeguata areazione del veicolo e la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere fisiologico dell'animale.

Art. 18 - Detenzione e conduzione di cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali

1. È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.

2. La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar ed alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare, che deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso, in caso di un eventuale divieto.

Art. 19 - Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico

1. È consentita la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali in contenitori tali da evitare di sporcare il suolo pubblico, seguito dal ritiro immediato dei residui.
2. È consentita la permanenza di piccoli contenitori per l'acqua di bevanda.
3. E' consentita la somministrazione di granaglie e leguminose ai volatili in genere, in modo da non lasciare depositi né sporcare il suolo pubblico.

Art. 20 - Cattura cani in luoghi pubblici

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la cattura di animali vaganti nel territorio comunale di Golfo Aranci è competenza esclusiva del Servizio Veterinario della ASL di Olbia - Tempio.
2. I cani catturati verranno sottoposti a trattamento sanitario, secondo quanto prevede la normativa vigente, e consegnati alle strutture pubbliche di ricovero, qualora non sia possibile risalire al possessore.

Art. 21 - Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
2. Si intende per habitat di colonia felina (minimo due gatti) qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
3. L'Amministrazione comunale, con la collaborazione delle Guardie Zoofile, se presenti, associazioni animaliste e con i metodi più opportuni, provvede a censire le diverse colonie feline esistenti sul territorio urbano, individuando gli esemplari di appartenenza delle singole colonie, anche attraverso appositi sistemi di identificazione, al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi.
4. Gli enti e le associazioni di protezione animali, regolarmente iscritte nel registro nazionale o regionale del terzo settore possono, d'intesa con il Comune e l'Azienda ASL di Olbia - Tempio, avere in gestione le colonie censite di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza e contracccezione.
5. L'Amministrazione provvede altresì a promuovere campagne di sensibilizzazione per la tutela dei

gatti liberi urbani e delle colonie feline.

6. É vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i ricoveri, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.
7. Una volta mappate le colonie feline, il Sindaco con decreto provvede a nominare il responsabile per ogni colonia felina mappata
8. Il soggetto richiedente la nomina di responsabile della colonia felina deve autocertificare di conoscere e rispettare il presente regolamento e di non aver procedimenti penali in corso o sentenze penali di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati inerenti l'abbandono o il maltrattamento di animali.
9. L'Amministrazione comunale, sentito il responsabile della colonia felina, entro il 30 Marzo di ogni anno comunica al Servizio Sanitario Veterinario il numero dei gatti da sterilizzare presenti all'interno della colonia felina.
10. Nelle more del censimento delle colonie feline, può essere autorizzato temporaneamente a volontari aderenti/riconosciuti dalle associazioni di cui al comma 4 del presente articolo, di procedere ad alimentare gatti in stato di libertà nelle modalità di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

Art. 22 - Affidamento degli animali d'affezione

1. L'Amministrazione comunale promuove, anche sulla base di convenzione con le Associazioni Animaliste, Guardie Zoofile ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'adozione di animali abbandonati.
2. A tale scopo, sono attuate iniziative di informazione al fine di stimolare l'affidamento degli animali d'affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione, o degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi.

Art. 23 - Strutture private di ricovero e cura

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente e fatte salve le autorizzazioni da essa previste, l'impianto di canili, gattili e similari è consentito a condizione che le strutture siano sufficientemente vaste e sistemate in modo che gli animali possano muoversi in maniera adeguata alla loro specie e in modo non pregiudizievole della salute dei medesimi.
2. Dette strutture debbono essere dotate di personale sanitario idoneo a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.
3. La costruzione di nuovi ricoveri per animali deve rispettare i criteri stabiliti dalla normativa nazionale

e regionale vigente.

Art. 24 - Mostre, fiere, esposizioni, circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

È vietato su tutto il territorio comunale l'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, o altri spettacoli viaggianti, che prevedono l'utilizzo di animali di qualunque genere in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative previste dalla normativa di settore vigente.

Art. 25 - Ulteriori prescrizioni

1. È consentito detenere animali alla catena, purché la stessa consenta di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo.
2. la catena, ove necessario deve avere una lunghezza minima di 5 metri, oppure di 3 metri se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.
3. A seconda della specie animale, devono essere adottate idonee misure di ricovero e detenzione nel pieno rispetto delle norme del benessere animale per le caratteristiche del luogo e condizioni microclimatiche ambientali.
4. In caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere ovvero malgoverno degli animali, deve esserne data comunicazione al Servizio Veterinario della Azienda ASL di Olbia-Tempio che potrà disporre il sequestro preventivo e cautelativo, per l'accertamento delle condizioni fisiche al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali. Il Sindaco, convalidando o adottando il sequestro, potrà disporre ulteriori provvedimenti non escluso l'affidamento degli animali alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile a spese del proprietario.

Art. 26 - Sanzioni

Ai sensi del Capo I della Legge 689 del 24/11/1981, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative indicate di seguito:

1. Chiunque incrudelisce verso gli animali senza necessità, li sottopone a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed etologiche è punito ai sensi dell'articolo 544 ter del C.P.
2. Chiunque abbandona un animale domestico o comunque addomesticato, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma I lettera b) del presente Regolamento, è punito ai sensi dell'articolo 727 del C.P.;

3. Chiunque detiene gli animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera c) del presente Regolamento, qualora non si configuri il reato di maltrattamento di animali punito dall'articolo 544 ter del C.P., è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (PMR € 100,00);
4. Chiunque fa lottare gli animali fra loro, ovvero li addestra con metodi violenti e/o coercitivi, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera d) del presente Regolamento, fermo restando l'applicazione della legge penale, è punito con la sanzione amministrativa di € 500,00 (PMR € 500,00);
5. Chiunque cattura animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera e) del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 (PMR € 50,00);
6. Chiunque detiene animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per i piccoli animali (ad esempio roditori e uccelli) ovvero isola gli animali in rimesse, cantine, spazi angusti, oppure li segrega in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera f) e g) del presente Regolamento, è punito, qualora non si configuri il reato di cui all'articolo 544 ter del C.P. (maltrattamento di animali) con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 (PMR € 50,00);
7. Chiunque cattura, uccide e comunque caccia gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, nonché distrugge siti di riproduzione e/o pone in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera i) del presente Regolamento, è punito, fermo restando l'applicazione della legge penale, con la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 500,00 (PMR € 500,00);
8. Chiunque deposita sostanze velenose in luoghi accessibili agli animali ovvero nei casi di interventi di derattizzazione e disinfestazione, non disponga le opportune modalità non nocive per le specie non interessate al procedimento o ancora non appone, nella zona interessata dalle operazioni, un'apposita segnaletica di avvertimento, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera j) del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa di € 500,00 (PMR € 500,00);
9. Chiunque detiene cani ed altri animali all'esterno, ivi compresi terrazzi e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo, secondo quanto indicato nell'art. 7 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (PMR € 50,00);
10. Chiunque ometta di presentare la dichiarazione di nascita dei cuccioli, ovvero la presenti oltre il termine prestabilito, così come indicato nell'art. 7 comma 6 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (PMR € 50,00);
11. Chiunque ometta di presentare con cadenza annuale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una copia conforme del registro di carico e scarico dei cani allevati e/o venduti, così come indicato nell'art. 8 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00

(PMR € 100,00);

12. Il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di cani o altri animali che ometta di denunciare un caso di morsicatura, secondo quanto indicato nell'art. 9 comma 2 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (PMR € 50,00);
13. Il proprietario o detentore di animale che ometta di denunciare lo smarrimento dell'animale, secondo quanto indicato nell'art. 10 comma 4 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 (PMR € 50,00);
14. Chiunque, per la conduzione dei cani, non utilizzi il guinzaglio e, per i cani d'indole mordace, l'apposita museruola, secondo quanto indicato nell'art. 11, comma 1, del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 (PMR € 50,00);
15. Il proprietario o detentore di cani che permetta l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti, secondo quanto indicato nell'art. 11, comma 4, del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 (PMR 50,00);
16. Il proprietario o detentore di cani che non raccolga le feci, o sia sprovvisto di apposita paletta (o prodotto simile) e sacchetto per raccogliere le feci dell'animale, secondo quanto indicato nell'art. 11 comma 5 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 (PMR € 50,00);
17. Chiunque non rispetti le modalità di conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici, secondo quanto indicato nell'art. 12 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 (PMR € 50,00);
18. Chiunque lasci liberi o non custodisca con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, ovvero ne affidi la custodia a persona inesperta o comunque non idonea, oppure inciti cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose, secondo quanto indicato nell'art. 13 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 (PMR € 50,00);
19. Chiunque non rispetti le modalità di detenzione dei cani da guardia, secondo quanto indicato nell'art. 14 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 (PMR 50,00);
20. Chiunque non rispetti le modalità di detenzione di cani e altri animali di affezione sugli autoveicoli, ferme restando eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada, secondo quanto previsto nell'art. 16 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 (PMR € 50,00);
21. Chiunque detenga cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali, in violazione dell'art. 18 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (PMR

€ 150,00);

22. Chiunque somministri cibo ad animali sul suolo pubblico e non provveda al ritiro immediato dei residui ovvero ometta di pulire, in violazione dell'art. 19 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (PMR € 50,00);
23. Chiunque catturi animali vaganti nel territorio comunale di Golfo Aranci, in violazione dell'art. 20 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 (PMR € 50,00);
24. Chiunque maltratti o allontani dal loro habitat i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale di Golfo Aranci, ovvero ostacoli l'attività di gestione di una colonia felina e comunque violi l'art. 21 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (PMR € 50,00);
25. Chiunque detenga animali alla catena, in violazione delle prescrizioni dell'art. 25 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (PMR € 100,00);
26. Chiunque utilizzi gli animali in violazione dell'art. 24 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa di € 500,00 (PMR € 500,00).
27. Le violazioni al presente regolamento comunale che non siano sanzionate dal presente articolo o dagli articoli precedenti, sono sanzionate in via amministrativa con il pagamento di una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 (PMR € 50,00).
28. Il Servizio comunale competente per i provvedimenti ai sensi della Legge n. 689/1981 è il Servizio Polizia Locale.

Art. 27 – Pubblicità del Regolamento

1. L'Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.
2. Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale <https://comune.golfoaranci.ss.it/>

Art. 28 – Disposizioni finali.

1. Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere decaduta.
2. Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90, sarà a disposizione presso l'Amministrazione comunale.